

*COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE*

***DISCIPLINARE PER LA SALVAGUARDIA E LA RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DEGLI SPAZI E ARREDI URBANI***

Settembre 2000

Arch. Stefano AGATI

approvato con deliberazione C.C. 112 del 21.9.2000

PREMESSA.....	3
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTI.....	4
ART. 3 – SUPERFICI DELLE FACCIATE	5
3.1 - <i>Intonaci</i>	5
3.2 - <i>Rivestimenti, particolari architettonici, decorazioni, rilievi</i>	5
3.3 - <i>Coloriture e tinteggiature</i>	5
3.4 - <i>Gronde e pluviali</i>	5
ART. 4 – ELEMENTI DI FINITURA	6
4.1 – <i>Serramenti d’oscuramento, finestre, porte-finestre</i>	6
4.2 - <i>Porte, portoni e serrande</i>	6
4.3 - <i>Grate, ringhiere e cancelli</i>	7
ART.5 – IMPIANTI.....	7
5.1 - <i>Cavi elettrici, fili telefonici, tubazioni</i>	7
5.2 - <i>Impianti di refrigerazione, caldaie</i>	7
5.3 - <i>Campanelli, cassette postali, targhe di professioni arti e mestieri</i>	8
ART. 6 – SPAZI DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE COMMERCIALI ED ARREDI COMMERCIALI.	8
6.1 - <i>Vetrine</i>	8
6.2 - <i>Insegne</i>	9
6.3 - <i>Illuminazione privata di servizio agli esercizi commerciali</i>	9
6.4 - <i>Tende</i>	9
6.5 – <i>Pedane, tavoli, sedie, tendaggi, ombrelloni, fioriere</i>	10
6.6 - <i>Contenitori espositivi e distributivi</i>	10
ART. 7 – RECINZIONI.....	11
ART. 8 - AFFISSIONI, SEGNALETICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO	11
ART. 9 – PROCEDURE E NORME FINALI	11

Premessa

L'arredo urbano, considerato nei suoi vari aspetti, rappresenta uno dei temi più importanti per intervenire sulla riqualificazione urbana.

In questo senso esso costituisce un "tassello" della progettazione ambientale, che insieme a quello della progettazione urbanistica ed architettonica, completa l'insieme di quella che potremmo definire la "progettazione urbana".

Con questo disciplinare, si vuole contribuire ad affrontare questo processo di riqualificazione non soltanto sotto un aspetto puramente formale ed estetico, ma piuttosto mettendosi in rapporto con richieste di ordine culturale, di salvaguardia della "memoria storica" e al tempo stesso con le necessità sociali che regolano le attività del cittadino nello spazio urbano.

La gestione del patrimonio edilizio esistente in termini di recupero, risanamento e riqualificazione, vuole essere puntualmente seguita attraverso questo disciplinare. Esso infatti, vuole intendersi come uno strumento operativo che interagendo ed integrando il Regolamento Edilizio, trova negli ambiti territoriali presi in considerazione, una sua puntuale metodologia.

All'interno di tali ambiti si definisce una normativa per la regolamentazione di tutti gli elementi di arredo della scena urbana in modo che si inneschi un processo di richiesta coordinata per il raggiungimento di un risultato soddisfacente per l'immagine di città, tenendo presente che, l'inquadramento metodologico di una serie di interventi, portando alla riduzione dell'inquinamento visuale, condiziona profondamente l'immagine dello spazio urbano ridefinendone gli spazi e valorizzando anche tutti quegli elementi rappresentativi del passato che costituiscono appunto la "memoria storica" della città.

Per tali fini il presente disciplinare deve costituire riferimento per ciò che può intervenire sulla "scena urbana" incidendo sull'aspetto esteriore degli edifici e dei suoi componenti esterni, decori e pertinenze, siano questi pubblici che privati, contenendo pertanto elementi prescrittivi rivolti ad indirizzare e regolamentare le possibili trasformazioni edilizie, almeno fino a quando le problematiche a queste connesse non saranno affrontate globalmente e sistematicamente in sede di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico od in sede di nuovi specifici strumenti urbanistici.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente disciplinare si applica, in relazione agli interventi ammessi dallo strumento urbanistico vigente, agli edifici, loro spazi esterni e pertinenze, prospicienti le sottoindicate strade e piazze nonché agli edifici esistenti su tutto il territorio comunale prima del 1940 la cui presenza risulta all'impianto del nuovo catasto urbano o attestata dal proprietario e dal tecnico incaricato, fatte salve tutte le prescrizioni di legge per gli edifici sottoposti a tutela di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999 n.490 Titolo I e art.139 punti a) e b) Titolo II.

Nel capoluogo: Piazza Garibaldi, Via della Croce, Via delle Case, Via della Fonte, Piazza Buondelmonti, Via Giuseppe Mazzini, Piazza Accursio da Bagnolo, Via Paolieri, Via Cavalleggeri, Via Roma, Via Vanni, Piazzetta Baldini, Piazzetta Brunelli, Vicolo Barazzina, Via delle Campora, Vicolo delle Case, Vicolo della Croce, Via del Desco, Via della Libertà, Largo De Gasperi, Piazza Lottini, Piazzetta Marrangole, Via Monte di S. Antonio, Vicolo Monte di S. Antonio, Piazzetta Soderi, Via di Massole, Via del Limbo, Via Torta.

Nella frazione di Tavarnuzze: Via Cassia (parte, da Via della Repubblica fino a Via Indipendenza), Via della Repubblica, Via della Resistenza, Via Gramsci, Via Montebuoni e Via degli Scopeti.

Art. 2 – Finalità e contenuti

Il presente disciplinare costituisce un riferimento normativo transitorio fino all'approvazione della specifica disciplina del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico o di strumenti urbanistici particolareggiati. Tale normativa si configura in prescrizioni, criteri e linee guida cui dovranno attenersi coloro che intendono porre in atto interventi sul patrimonio edilizio dell'ambito considerato, in particolare per :

- Facciate
 - intonaci
 - rivestimenti, particolari architettonici, decorazioni, rilievi
 - coloriture e tinteggiature
 - gronde e pluviali
- Elementi di finitura
 - serramenti
 - porte, portoni e serrande
 - grate, ringhiere e cancelli
- Impianti
 - cavi elettrici, fili telefonici, tubazioni
 - impianti di refrigerazione, caldaie
 - campanelli, cassette postali, targhe di professioni arti e mestieri
- Arredi commerciali
 - vetrine
 - insegne
 - illuminazione privata di servizio agli esercizi commerciali
 - tende
 - pedane, tavoli, sedie, tendaggi, ombrelloni, fioriere
 - contenitori espositivi e distributivi
- Recinzioni
- Affissioni, segnaletica ed elementi di arredo urbano.

Art. 3 – Superfici delle facciate

3.1 - Intonaci

Negli interventi sulle facciate degli edifici dovrà essere di norma garantito, mediante ripulitura e consolidamento, il mantenimento degli intonaci esistenti ed eventuali integrazioni dovranno essere eseguite utilizzando materiali, granulometrie e tecniche analoghe a quelle esistenti.

In caso di rifacimento anche parziale degli intonaci è vietato l'impiego di intonaci o rivestimenti plastici.

Nel caso di edifici privi di intonaco è consentita la realizzazione di intonaci con caratteristiche tradizionali analoghe a quelle del contesto già esistente, mentre è vietato portare a faccia a vista prospetti che risultano intonacati.

Nel caso di edifici con più unità immobiliari gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci dovrà comprendere tutte le facciate prospicienti o visibili dalla strada pubblica indipendentemente dalle possibili diverse proprietà.

3.2 - Rivestimenti, particolari architettonici, decorazioni, rilievi

La presenza sui prospetti degli edifici di rivestimenti, cornici, lesene, marcapiani, zoccoli od altre finiture decorative, dovrà essere mantenuta e conservata nei caratteri originari.

I rivestimenti in pietre naturali e in mattoni a faccia vista che costituiscono decorazioni delle facciate, non dovranno essere intonacati o tinteggiati salvo ripristino di documentate preesistenze.

Le parti in "finta pietra" (considerando tra queste tutti gli elementi architettonici realizzati con riporti di malta riproducenti profili e tessiture tipiche degli elementi in pietra), che costituiscono decorazioni delle facciate, dovranno essere mantenute nella colorazione tipica del materiale lapideo originale.

In sede di risanamento delle facciate, dovranno essere recuperati tutti quei particolari che costituiscono testimonianza dell'evoluzione storica dell'edificio unitamente alle targhe ed alle lapidi commemorative.

In caso di esistenza di materiale di rivestimento, di particolari architettonici o decorazioni non pertinenti e incongrui con l'impianto originario dell'edificio, questi dovranno essere rimossi in sede di rifacimento delle facciate, previa presentazione di denuncia di inizio di attività nella quale sia evidenziata e motivata la presenza di tali incongruenze.

3.3 - Coloriture e tinteggiature

Tutte le parti esterne intonacate degli edifici devono essere tinteggiate.

Le coloriture delle facciate, dovranno essere terre naturali riconducibili ai canoni tradizionali del luogo. In particolare il colore da impiegarsi deve essere scelto, di norma, in relazione alle tracce di coloritura riscontrabili nelle facciate, dovranno essere utilizzate anche tecniche e materiali tradizionali escludendo tinteggiature al quarzo e le pitture lavabili.

In ogni caso è vietato l'uso di sovrintonaci plastici lisci o graffiati.

Nel caso di edifici accorpati, ove non vi sia differenziazione degli allineamenti dei piani e vi sia quindi una costante tipologica, si potrà procedere ad una colorazione unica dei prospetti.

In sede di risanamento di facciata dovranno comunque essere differenziati cromaticamente tutti quegli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti la facciata stessa.

3.4 - Gronde e pluviali

I canali di gronda con le relative calate dovranno essere normalmente realizzate in rame.

L'impiego di lamiera verniciata in armonia con il contesto cromatico, è consentito negli edifici successivi al 1940.

In ogni caso sono esclusi materiali plastici, acciaio inox, lamiera zincata non verniciata nonché l'impiego di sezioni quadrate o rettangolari, ove queste contrastino con le caratteristiche degli edifici.

Il posizionamento dei pluviali in caso di manutenzione o ristrutturazione dovrà essere studiato in modo tale da non essere elemento di disturbo di eventuali particolari architettonici e decorativi.

In linea generale dovranno essere posizionati secondo una linea verticale all'estremità delle facciate.

Nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici, il tratto del pluviale fino a tre metri da terra dovrà essere incassato nella parete ove ciò non sia in contrasto con il valore dell'immobile.

Art. 4 – Elementi di finitura

4.1 – Serramenti d'oscuramento, finestre, porte-finestre

Dovrà essere privilegiata la conservazione di tali elementi nelle caratteristiche della tradizione locale e nelle forme, colori e materiali dell'impianto originario.

Per interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione la colorazione dei serramenti dovrà essere mantenuta nell'ambito dei colori tradizionali ed armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata.

Persiane e serramenti dovranno avere un identico colore per corpo di fabbrica.

Ove vi sia necessità di sostituzione di serramenti, si manterranno le forme i materiali e le lavorazioni di quelli originari, ove fossero presenti serramenti in leghe od in ferro, è opportuno in caso di interventi di restauro o ristrutturazione, il ripristino di tali elementi in legno, inoltre è escluso l'uso di persiane avvolgibili di qualsiasi natura e materiale.

Gli infissi esterni delle finestre a piano terra prospicienti su spazi pubblici non dovranno aprirsi verso l'esterno.

La sostituzione dei serramenti e finestre tradizionali con infissi in alluminio od in ferro è vietata.

Nelle finestre e nelle porte-finestre sono vietati l'uso di luci del tipo inglese e l'installazione di vetri a specchio.

Ai fini del contenimento del consumo energetico e per la riduzione degli effetti derivanti dall'inquinamento acustico non è ammessa l'installazione di controfinestre ma sono ammessi serramenti con vetri di adeguato spessore o vetri camera.

L'eventuale inserimento di elementi accessori quali zanzariere e cancelletti anti intrusione, dovrà avvenire, ove possibile, tra il serramento esterno e l'infisso della finestra o porta finestra, con colori armonizzati con la coloritura dei serramenti e delle facciate, privilegiando i colori scuri e comunque evitando l'uso di materiale zincato.

4.2 - Porte, portoni e serrande

Ai fini della salvaguardia di porte e portoni di legno tradizionali gli interventi di manutenzione e ristrutturazione, dovranno avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori originari, mantenendo, ove presente, la diversificazione del colore dagli infissi di finestre e porte finestre. In caso di degrado e deterioramento, è ammessa la sostituzione di tali elementi solo con infissi dello stesso tipo essendo vietato l'impiego di componenti di altro materiale, quali plastica, alluminio, ferro o simili.

Le serrande e le saracinesche dovranno essere verniciate con colori intonati agli altri serramenti ed alla facciata.

In sostituzione delle serrande potranno essere impiegati cancelli o cancelletti di tipo pieghevole (esclusi quelli estensibili in lega leggera), per una migliore compatibilità con la facciata.

4.3 - Grate, ringhiere e cancelli

Grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, roste di sopraluci, elementi ferma imposte, o altri piccoli elementi di arredo che siano riconosciuti come elementi storicizzati e di rilevanza testimoniale, dovranno essere salvaguardati e non dovranno essere rimossi ma soggetti a sola manutenzione.

In caso di degrado, questi potranno essere sostituiti con gli stessi materiali, forme e colori.

Nelle zone ove siano consentiti interventi che prevedano anche nuovi inserimenti degli elementi sopra citati, questi dovranno essere realizzati in ferro con forme che richiamino quelle tradizionali, con colorazioni di norma naturali o con verniciatura opaca di protezione.

Art.5 – Impianti

5.1 - Cavi elettrici, fili telefonici, tubazioni

Nel caso di rifacimento di facciate od anche di semplice manutenzione ordinaria, i cavi elettrici e telefonici e ogni altro tipo di cavo, compresi quelli per la ricezione televisiva, esposti a vista sui prospetti degli edifici, devono essere inseriti sotto traccia e resi del tutto invisibili all'esterno, compatibilmente con le norme vigenti. Ove ciò non sia possibile per particolari caratteristiche dell'edificio, è necessario procedere al riordino di tali cavi in modo da rispettare il più possibile l'aspetto architettonico del prospetto, tinteggiandoli con gli stessi colori della facciata.

Per seguire tali criteri, i cavi dovranno essere disposti, nei percorsi verticali, in corrispondenza dei limiti di facciata e possibilmente nascosti dai pluviali discendenti, e nei percorsi orizzontali sotto il manto di copertura subito sopra il canale di gronda e, ove presenti, sopra fasce marcapiano od altri elementi decorativi. In quest'ultimo caso i cavi dovranno avere la stessa colorazione di detti elementi.

Le tubazioni del gas, per nuovi allacciamenti o modifiche di quelli esistenti, dovranno essere posizionati preferibilmente su facciate interne. Ove ciò non fosse possibile si provvederà ad allinearle in una delle estremità della facciata con la stessa colorazione di quest'ultima.

I contatori del gas installati sulla facciata prospiciente la pubblica via che non potranno essere posizionati altrove, dovranno essere incassati in un'apposita nicchia ricavata nella parete esterna, chiusa da uno sportello a filo della facciata, rispondente a tutte le norme di sicurezza vigenti in materia e realizzato con materiale e colore che non contrastino con quelli caratteristici della facciata stessa.

Le condutture d'acqua eventualmente esterne, in occasione di nuovi allacciamenti o di modifiche di quelli esistenti, dovranno essere posti sotto traccia ed il contatore dovrà essere posizionato all'interno dell'edificio.

Quando sia inevitabile l'installazione sulle facciate prospicienti pubblica via, le tubazioni dovranno essere disposte in verticale ed all'estremità dell'edificio ed i contatori incassati a filo della facciata con gli sportelli adeguatamente allineati con altri presenti. La colorazione di tali elementi dovrà essere la stessa della facciata e della zoccolatura eventualmente esistente.

5.2 - Impianti di refrigerazione, caldaie

Le caldaie e tutti gli impianti di condizionamento che non possano essere installati all'interno degli edifici per motivate esigenze tecniche connesse al rispetto della normativa vigente, non dovranno essere apposti su facciate prospicienti la pubblica via, ma saranno ammessi solo su facciate interne o comunque su pareti non visibili da spazi pubblici.

Ove ciò sia impossibile per motivate esigenze tecniche, tali installazioni saranno ammesse in presenza di terrazze. In questo caso le caldaie dovranno essere del tipo a basamento oppure adeguatamente integrate nel prospetto e tinteggiate di colore uguale a quello della facciata.

Le canne fumarie poste sulle facciate prospicienti la strada dovranno sempre essere interne. Sulle altre facciate interne o comunque su pareti non visibili da spazi pubblici, tali canalizzazioni possono essere inserite con apposite cassette di analoga rifinitura delle facciate medesime e possono essere esterne a condizione che siano realizzate in rame e non siano sovrapposte ad eventuali elementi di decorazione esistenti.

5.3 - Campanelli, cassette postali, targhe di professioni arti e mestieri

L'installazione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire preferibilmente negli sganci del vano porta, ma non su stipiti lapidei o su elementi architettonici di rilievo. In caso di impossibilità, potranno essere posizionati in facciata, immediatamente a fianco dell'ingresso principale.

Le apparecchiature in questione, dovranno essere realizzate in materiale consono alla tradizione storica dell'abitato e la pulsantiera dovrà riunire ordinatamente tutti i campanelli relativi alle varie unità abitative dell'edificio.

E' preferibile la collocazione delle cassette postali all'interno del vano ingresso. In alternativa sono ammesse quelle realizzate con materiali che rispettino la tradizione storica dell'abitato e che comunque dovranno essere uniformi per dimensione e collocazione, su fronti contigui anche se di diversa proprietà.

Per l'apposizione di targhe indicanti arti e mestieri ci si dovrà attenere all'uso di materiali quali il cotto, la pietra o l'ottone con dimensioni massime di cm. 30 x 40. Più targhe su di una stessa facciata, dovranno armonizzarsi tra loro per dimensione e foggia e comunque non dovranno alterare gli eventuali elementi decorativi della facciata stessa.

Art. 6 – Spazi di pertinenza delle strutture commerciali ed arredi commerciali.

Per nuove attività commerciali e di pubblico esercizio o per l'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia, di ampliamento della superficie di vendita o di mutamento di destinazione d'uso, deve essere presentato un progetto d'insieme riguardante tutti gli spazi di pertinenza della struttura commerciale o del pubblico esercizio. In particolare il progetto dovrà evidenziare le soluzioni di arredo nonché le sistemazioni di tutte le superfici aperte al pubblico, comprese le aree scoperte, secondo i riferimenti e le prescrizioni contenute nel presente articolo, nonché il rispetto della disciplina per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Inoltre per quanto concerne gli altri elementi di arredo e di decoro (facciate, serramenti, ecc.) occorre far riferimento a quanto disposto dal presente disciplinare negli articoli sopra indicati.

6.1 - Vetrine

Le vetrine le cui origini sono riconducibili a periodi storici significativi, vanno salvaguardate mediante interventi di manutenzione e conservazione. L'eventuale sostituzione sarà consentita con forme, dimensioni, materiali e colori analoghi a quelli originali.

Nuove vetrine sono ammesse purché non siano in sostituzione di porte o portoni in legno tipici e storicizzati, che rivestono cioè interesse particolare in relazione al Decreto Legislativo 29.10.1999 n.490 recante disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.. In questi casi, comunque, la vetrina potrà essere arretrata a filo della parete interna per consentire l'agevole apertura e chiusura dell'infisso.

In generale gli inserimenti di nuove vetrine e gli interventi di manutenzione e ristrutturazione di quelle esistenti, dovranno avvenire:

- senza che siano create nuove aperture,
- con l'arretramento rispetto al filo della facciata di almeno 15 cm.,
- con il mantenimento di eventuali cornici od elementi decorativi esistenti,

- con l'impiego di materiali e colori consoni con il contesto e le altre aperture ed infissi delle facciate nelle quali si inseriscono.

6.2 - Insegne

Dovranno essere conservate tutte quelle insegne che sono ritenute di valore storico – documentale.

Non sono ammesse insegne a bandiera o quelle applicate su sguanci laterali delle aperture, con la sola esclusione di quelle indicanti servizi pubblici.

In ogni caso non devono essere sovrapposte ad elementi di decorazione delle facciate.

La loro collocazione dovrà essere nella parte superiore delle aperture di vani porte, portoni, finestre e vetrine, all'interno degli stipiti che li delimitano e dovranno essere corrispondenti alle aperture medesime.

Qualora ciò non sia possibile per la limitata altezza del vano di apertura, l'insegna potrà essere collocata immediatamente al di sopra della stessa con dimensioni che non eccedano la larghezza del vano.

Nelle insegne luminose sono vietate luci intermittenti o a variazione di colore ed è da privilegiare l'uso di luce costante ed indiretta. L'uso cromatico e della grafica dovrà essere comunque consoni alla tipologia ed alla colorazione della facciata.

Per il miglioramento della scena urbana le situazioni esistenti dovranno essere adeguate nel senso sopra indicato, in occasione di interventi di manutenzione o di ristrutturazione dell'esercizio commerciale o della facciata.

6.3 - Illuminazione privata di servizio agli esercizi commerciali

Non sono ammessi corpi illuminanti in facciata, oltre a quelli funzionali all'uso delle insegne sopra descritte, diversi da quelli della pubblica amministrazione.

Potrà essere concessa deroga a tale prescrizione solo in casi particolari e comunque solo dietro richiesta di autorizzazione corredata da un progetto completo dell'intervento esaurientemente illustrato e motivato da presentarsi all'Amministrazione Comunale.

6.4 - Tende

Le tende frangisole potranno essere apposte tenendo presente l'aspetto generale dell'edificio e comunque non dovranno mai occultare gli elementi decorativi caratteristici e di valore quali cornici, eventuali sopraluce costituiti da roste in ferro battuto. Potranno essere collocate solamente all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e saranno consentite solo quelle del tipo a braccio estensibile prive di appoggi e chiusure laterali.

Le tende aggettanti al piano terreno sono vietate nelle strade aperte alla circolazione veicolare prive di marciapiedi. Nell'ambito di applicazione considerato, nelle strade con marciapiede l'aggetto massimo delle tende dovrà essere di m.1,5 e comunque inferiore di almeno cm.30 rispetto la larghezza del marciapiede stesso.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere posti nel loro punto più basso e nella loro massima estensione, ad una altezza inferiore a m.2,20 dal marciapiede.

Sugli altri spazi pubblici compresi nell'ambito di applicazione del presente disciplinare, l'Ufficio Tecnico Comunale può concedere l'apposizione di tende aggettanti su aperture di esercizi commerciali poste a piano terreno, previa valutazione caso per caso e sentito il parere in merito della Polizia Municipale.

In questo ambito le tende non dovranno essere realizzate in materiali plastici e dovranno essere prive di pendagli o frange. Dovranno essere usate colorazioni a tinta unita privilegiando colori e tonalità in armonia con quelli della facciata.

Sarà consentita l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio commerciale, unicamente sulla facciata anteriore, con grafie e con colori anche diversi, ma armonicamente compatibili tra loro.

Al fine di migliorare l'aspetto complessivo della scena urbana, l'installazione di tende parasole dovrà essere uniformata per tipologia, colorazione, profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale per i fronti degli edifici prospicienti una stessa strada od una stessa piazza. A tale scopo i proprietari degli esercizi commerciali interessati, dovranno attivarsi per i necessari accordi ed iniziative coordinate da presentare alla valutazione dell'Amministrazione Comunale.

Tali iniziative possono proporre anche soluzioni alternative alle prescrizioni suddette purché migliorative dell'aspetto scenografico d'insieme. In caso di inerzia da parte degli esercenti, l'Amministrazione comunale disporrà in merito con apposita Ordinanza.

6.5 – Pedane, tavoli, sedie, tendaggi, ombrelloni, fioriere

Su richiesta di esercenti di servizi pubblici, quali ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie e similari, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare, l'installazione di pedane, tendaggi, ombrelloni, che comportino un temporaneo appoggio a terra.

In caso di occupazione di suolo pubblico l'Autorizzazione sarà subordinata alle disposizioni vigenti ed al parere della Polizia Municipale.

Le pedane sono ammesse solo nel caso siano necessarie per eliminare eventuali dislivelli della pavimentazione esistente, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e di accessibilità, in special modo per tutte le persone con handicap visivi e motori.

Dovranno essere realizzate in legno al naturale, con tavolato omogeneo e privo di fessure in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso e tale superficie non dovrà essere ricoperta da rivestimenti di qualsiasi genere. Quando le dimensioni lo consentano, le pedane devono essere delimitate esclusivamente da fioriere.

In particolari casi ove l'altezza del piano di calpestio della pedana sia superiore od uguale ad 1 ml., la struttura di sostegno dovrà essere completamente schermata con adeguata pannellatura da apporre (in materiale non deteriorabile agli agenti atmosferici, quale legno, compensato, ecc.) ai lati della pedana stessa, con caratteristiche cromatiche e di finitura in armonia con il contesto ambientale. Su tali pannelli saranno vietate in ogni caso scritte pubblicitarie, mentre potranno esservi riportati motivi decorativi da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale in sede di richiesta di autorizzazione.

Per le fioriere non sono ammessi contenitori in materiali plastici o cementizi e saranno privilegiate quelle in cotto nel richiamo della tradizione locale e dovrà essere assicurata la loro manutenzione attenta e continuativa.

Tutte le strutture di ombrelloni e tendaggi dovranno essere preferibilmente in legno e le loro coperture dovranno essere in tela grezza, di unica tonalità, prive di qualsiasi scritte pubblicitarie ed il loro disegno dovrà essere essenziale e geometrico.

Le sedie, i tavoli e qualsiasi altro oggetto di arredo, interessanti gli spazi complementari degli esercizi commerciali di cui sopra, dovranno essere uniformi tra loro per forma, materiale e colore.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta dei colori che dovranno essere intonati con il contesto esistente, evitando il bianco e privilegiando colorazioni di tonalità scura.

Per quanto riguarda il materiale, sono da privilegiare strutture in ferro verniciato od in legno e sono tollerate sedie e tavoli in plastica dura colorata.

6.6 - Contenitori espositivi e distributivi

Non sono ammesse nuove installazioni di bacheche informative, (eccetto quelle delle farmacie) e di contenitori espositivi e distributivi (bancomat, distributore di sigarette, bevande ecc.) applicati a rilievo sulla facciata.

Pertanto tali elementi possono essere ammessi solo all'interno dell'apertura delle vetrine.

Per gli elementi esistenti, ad eccezione di quelli che siano storicizzati in quanto facenti parte dell'impianto originario dell'esercizio commerciale, dovrà essere prevista la loro eliminazione in sede di rifacimento o di restauro della facciata.

Non è consentita altresì l'installazione di contenitori o di oggetti pubblicitari mobili, al di fuori delle vetrine stesse.

Art. 7 – Recinzioni

I muri di cinta esistenti che delimitano le pertinenze degli edifici, dovranno presentare, se risultano intonacati, identiche colorazioni, del fondo e degli eventuali rilievi degli edifici stessi.

I muri di cinta e le recinzioni metalliche, devono essere soggetti ad interventi manutentori al pari delle facciate degli edifici e comunque devono avere sempre un aspetto decoroso.

All'interno dell'ambito individuato dalle strade di cui all'art.1 sono vietati muri di cinta realizzati con reti di maglia sciolta, con elementi prefabbricati di calcestruzzo a vista non intonacati.

Art. 8 - Affissioni, segnaletica ed elementi di arredo urbano.

L'affissione di manifesti murali ed il posizionamento della segnaletica dovranno avvenire nel massimo rispetto del contesto architettonico presente.

Sulle facciate possono essere normalmente apposte targhe toponomastiche e numeri civici in cotto.

Nel caso debba essere apposta segnaletica stradale o turistica direttamente sulle facciate, questa non dovrà nascondere motivi plastici o decorativi degli edifici e dovrà essere collocata in modo da salvaguardare la visione prospettica di quegli edifici che costituiscono il tessuto urbano storicizzato nell'ambito del territorio preso in considerazione.

Appositi progetti dovranno essere realizzati per l'arredo dei giardini pubblici e degli spazi pubblici che in particolare riguarderanno:

- la tessitura della pavimentazione storica di vie, piazze, spazi pubblici, che dovrà essere salvaguardata, insieme alle caratteristiche del materiale e del colore;
- la realizzazione di sedute e panchine che comunque dovranno essere consone al contesto urbano ed architettonico esistente;
- l'apposizione di fioriere che non dovranno essere realizzate in materiale plastico, ma in materiali naturali che si armonizzino all'ambiente urbano;
- l'apposizione di contenitori di rifiuti e di tutti gli arredi complementari in genere.

Art. 9 – Procedure e norme finali

Comunicazione di cui all'art.51bis del Regolamento Edilizio nel caso di interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili.

Denuncia di inizio dell'attività, o autorizzazione edilizia nei casi previsti dalla vigente disciplina, per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione.

Per interventi soggetti a denuncia di inizio dell'attività nei quali vengano proposte soluzioni alternative non conformi alle prescrizioni del presente disciplinare, anche se di carattere migliorativo, occorre sentire preventivamente l'Ufficio competente del Comune richiedendo un parere preventivo (riferimento: art.45 del Regolamento Edilizio) al quale l'ufficio stesso fornirà motivata risposta entro un massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Lo stesso parere preventivo deve essere richiesto prima della comunicazione nel caso di interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento all'aspetto esteriore degli edifici qualora si intenda seguire indicazioni diverse da quelle del presente disciplinare.

Gli interventi relativi agli arredi ed agli elementi di finitura esterni su edifici, o parti di essi, sedi di attività direzionali o commerciali che necessitano di particolari sistemi di sicurezza, quali banche, gioiellerie, ecc., dovranno essere eseguiti prioritariamente con i criteri e le prescrizioni del presente disciplinare. L'impiego di materiali diversi da quelli indicati sono consentiti per dimostrate necessità di sicurezza. In questo caso occorre richiedere il parere preventivo al Comune.

In caso di eventuale discordanza con le norme del Regolamento Edilizio o delle Norme Tecniche di Attuazione prevalgono quelle del presente disciplinare ove compatibili con le vigenti prescrizioni per la realizzazione di opere e di impianti tecnologici a regola d'arte.